

REGOLAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.)

COSTITUTIVI DELLA R.S.U.
DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

CONSIGLIERI DELLA RSU N



FAVOREVOLI n° 20

CONTRARI n° 5


ASTENUTI n° 4

ASSENTI n° 1

LAMEZIA TERME 17/05/2022



Bardi



PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento e di organizzazione della R.S.U. è approvato dalla R.S.U. a maggioranza dei componenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e resterà in vigore fino all'approvazione del successivo o alla modifica dell'attuale.

ARTICOLO 1

Costituzione e composizione.

1) All'interno dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro è istituita la R.S.U. sulla base delle norme contenute nell'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre. 1998 n. 207) e dell'Accordo integrativo per il comparto del personale del servizio Sanitario Nazionale del 16 ottobre 1998 e s.m.i.

ARTICOLO 2

Compiti e funzioni

- 1) Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
- 2) Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti.
- 3) Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali sono esercitati dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto.

ARTICOLO 3

Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

- 1) Le Associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle R.S.U. **Quanto stabilito dal CCNQ del 4/12/2017** sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
- 2) In favore delle R.S.U. sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
 - a) Diritto ai permessi retribuiti di cui **all'art. 10 del CCNQ del 4/12/2017**;
 - b) Diritto ai permessi non retribuiti di cui **all'art. 15 del CCNQ del 4/12/2017**;
 - c) Diritto ad indire l'assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori;
 - d) Diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.



ARTICOLO 4



Decisioni

- 1) Le decisioni relative all'attività degli organi di cui all'art.5 punti b) e c) della R.S.U, sono assunte di norma a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si può procedere a votazione segreta a richiesta del 50% +1 dei componenti l'assemblea.
- 2) Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte nell'ambito del Consiglio R.S.U. per come meglio esplicitato all'art. 7.

ARTICOLO 5

Organi della R.S.U.

Sono organi della R.S.U.:

- a) l'assemblea plenaria degli eletti (di seguito nominata (RSU);
 - b) il Consiglio;
 - c) l'esecutivo (delegazione trattante);
 - d) il coordinatore
- 
- 






ARTICOLO 6

L'Assemblea

1) L'assemblea è convocata in prima istanza dall'eletto con il maggior numero di preferenze ed entro 15 gg dalla comunicazione all'ARAN da parte della commissione elettorale del verbale conclusivo per la proclamazione della RSU e successivamente come di seguito riportato:

- a) su iniziativa del coordinatore in via ordinaria a cadenza almeno bimestrale;
- b) su richiesta motivata da almeno la metà dei componenti della R.S.U.;
- c) per decisione del coordinatore o dalla metà dei componenti del Consiglio;
- d) dal coordinatore, in via straordinaria.

Nelle ipotesi b), c) e d) la R.S.U. è convocata dal Coordinatore entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta.

- 2) L'avviso di convocazione ordinaria, che dovrà contenere l'ordine del giorno della riunione è trasmessa al componente della R.S.U; almeno sette giorni prima della data indicata, in caso di urgenza il termine predetto è ridotto a tre giorni.
 - 3) La R.S.U. è presieduta dal coordinatore, oppure, in caso di sua assenza od impedimento dal vice coordinatore.
 - 4) Le riunioni della R.S.U. sono dichiarate valide alla presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati (50% + 1),
 - 5) L'assenza alle riunioni della R.S.U. deve essere giustificata per iscritto, ad inizio della successiva assemblea.
- 
- 
- 
- 
- 

ARTICOLO 7

Costituzione del consiglio e competenze

Il Consiglio è l'organo eletto su proposta del coordinatore della RSU tra i membri facenti parte l'assemblea.


- 1) Competono al consiglio R.S.U. le seguenti materie:
 - a) Elezioni del coordinatore;
 - b) Elezione del vicecoordinatore;
 - c) Elezione dell'esecutivo;
 - d) Revoca del coordinatore e del vicecoordinatore e dell'esecutivo;
 - e) Criteri di utilizzo delle agibilità e delle risorse conferite all'assemblea;
 - f) Materie di contrattazione integrativa decentrata definite dal contratto nazionale di lavoro;
 - g) Modalità di definizione e di attivazione di percorsi di consultazione dei dipendenti relativamente alle materie di contrattazione aziendale per il ricevimento del mandato alla stipula dell'accordo;
 - h) Convocazione assemblee dei dipendenti e/o servizio/ reparto/ dipartimento su materie inerenti contrattazione aziendale;
 - i) integrazione dell'esecutivo rispetto alla delegazione trattante.
- 2) Le decisioni della R.S.U. sono assunte a maggioranza dei componenti il consiglio relativamente ai punti a),b),c),d),e),f),g),h),i), del presente articolo.
- 3) Ogni consigliere della R.S.U. ha facoltà di presentare mozioni sugli argomenti in discussione, nonché specifici ordini del giorno, le mozioni devono essere presentate prima dell'avvio del dibattito relativo alla materia cui si riferisce.
- 4) La R.S.U. può costituire commissioni e gruppi di lavoro per affrontare tematiche di carattere generale o contingente.
- 5) I gruppi di lavoro potranno avvalersi di collaboratori esterni alla R.S.U. che potranno essere convocati alle riunioni ordinarie senza diritto di voto.
- 6) I gruppi di lavoro ed i loro componenti avranno durata temporanea e non potranno attivare trattative o rapporti ufficiali di alcun genere con l'Amministrazione.

Revisi

ARTICOLO 8

L'esecutivo. Norma di composizione e di funzionamento.

- 1) Il consiglio della R.S.U. determina il numero dei componenti del suo esecutivo, che è abilitato alla rappresentanza della RSU nella sua interezza in sede di contrattazione aziendale; l'esecutivo, di cui fa parte il Coordinatore, sarà composto da un numero non superiore a n°18 componenti, di cui n.17 sono eletti su proposta del coordinatore;

- 
- 2) L'esecutivo è eletto con voto palese su proposta del coordinatore o a maggioranza dei componenti il Consiglio;
 - 3) L'esecutivo è convocato dal coordinatore o dal 50% + 1 dei componenti del Consiglio;
 - 4) La convocazione, in forma scritta dovrà pervenire ad ogni componente almeno sette; giorni prima: in caso di urgenza il predetto termine è ridotto a tre giorni;
 - 5) Le riunioni e le votazioni dell'Esecutivo sono presiedute dal coordinatore, oppure, in caso di sua assenza od impedimento, dal vicecoordinatore. Le riunioni dell'Esecutivo sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 - 6) E' abilitata alla rappresentanza della RSU nei confronti dell'Azienda sulle piattaforme rivendicative in sede di contrattazione Aziendale.

ARTICOLO 9

Competenza dell'Esecutivo




Competono all'esecutivo le seguenti attribuzioni:

- a) Iniziative ed interventi in attuazione di decisioni assunte dall'assemblea degli eletti (R.S.U.);
- b) Predisposizione di proposte da presentare alla R.S.U. in ordine alle materie sulle quali quest'ultima è competente a deliberare;
- g) Iniziative ed interventi di competenza della R.S.U. che, per ragioni di tempestività, non possono essere esaminati e decise in quella sede neppure con una convocazione d'urgenza, fatta salva la puntuale informazione, alla R.S.U. e la successiva ratifica da parte della stessa;
- h) Ogni altra decisione ed iniziativa che assicurino la continuità dell'azione sindacale nello spazio di tempo intercorrente tra una seduta e l'altra della R.S.U.;
- e) Costante rapporto con le **RLS** che dovranno essere eletti nel numero previsto dall'art. 47 comma 7 lettera c) del D.LGS. 81/2008, entro un mese dall'insediamento dell'assemblea.



Bened

ARTICOLO 10

Il coordinatore



- 1) Il coordinatore delle R.S.U. è eletto dall'assemblea in seno alla stessa mediante votazione palese.
- 2) Il coordinatore è il legale rappresentante della R.S.U. e ne coordina l'attività.
- 3) Il coordinatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) Convoca il consiglio della R.S.U. nonché l'Esecutivo nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, e ne presiede le riunioni;



- [Handwritten mark]*
- b) Assicura la verbalizzazione delle riunioni della R.S.U. e dell'esecutivo da parte del vicecoordinatore o di un membro dell'esecutivo;
 - c) Informa il personale sulle decisioni ivi adottate e sugli esiti dell'attività negoziale;
 - d) Richiede all'amministrazione dell'azienda l'attivazione di incontri negoziali;
 - e) Coordina, ove necessario, l'attività delle commissioni e gruppi di lavoro;
 - f) Affida la delega al vicecoordinatore, ove previsto o a componenti dell'esecutivo:
 - la presidenza dell'assemblea della R.S.U.;
 - il coordinamento di commissioni e gruppi di lavoro
 - la rappresentanza della R.S.U. in caso di assenza o di impedimento e comunque ogni volta che rende necessario;
 - g) Attiva nei tempi previsti le formalità necessarie per assicurare ai componenti R.S.U. l'esercizio dei diritti sindacali e comunicando agli stessi l'informativa ricevuta dalla amministrazione;
 - h) Predispone quanto necessario per la convocazione dell'assemblea del personale sulle materie e sulle tematiche di competenza delle R.S.U.;
 - i) Rappresenta la R.S.U. in sede legale nelle fasi di contenzioso verso terzi;
 - J) Subito dopo la nomina, richiede formalmente all'amministrazione un locale attrezzato, ai sensi dell'art. 27 della Legge 300/70 ed una email istituzionale in modo da consentire ai dipendenti di fornire il proprio contributo inviando all'assemblea, richieste, segnalazioni, suggerimenti.

ARTICOLO 11

Il vicecoordinatore

- [Handwritten signature]*
- 1) Il coordinatore propone, nell'ambito dei componenti dell'esecutivo, l'elezione di n°1 vicecoordinatore, è il consiglio della R.S.U. si pronuncia con voto palese.
 - 2) Svolge funzioni vicarie del coordinatore in caso di sua assenza o impedimento, o per sua espressa delega in ordine alle competenze dell'art. 10.
 - 3) L'esecutivo assume il ruolo di delegazione trattante con possibilità di integrare la stessa a norma del presente regolamento.

ARTICOLO 12

Segreteria RSU

E' l'ufficio amministrativo dell'RSU con compiti e funzioni dirette allo svolgimento di attività a supporto del coordinatore e degli organi dell'RSU:

Raccoglie e conserva documenti, atti, leggi, delibere o qualsiasi altro atto amministrativo riguardante l'attività della R.S.U. dandone ampia incoronazione ai lavoratori.

[Handwritten signature]
per

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Trasmette le convocazioni delle riunioni ordinarie e straordinarie della R.S.U. per sms e/o per via fax e/o e-mail e per via telematica ai delegati, di norma, almeno sette (7) gg. prima della convocazione.

Trascrive e conserva, in forma corretta, i verbali delle riunioni, del Consiglio Generale redatti e sottoscritti dal Presidente, dell'assemblea e dal suo segretario fornendo copia ai singoli delegati su richiesta scritta.

Prenota le aule deputate alle riunioni della R.S.U.

Cura la tenuta della contabilità dei permessi sindacali, in relazione al monte ore spettante alla R.S.U. relazionandoli con gli Uffici preposti con cadenza trimestrale secondo quanto previsto dalle nuove norme.

Recepisce le istanze dei singoli Delegati eventualmente da inserire all'interno dell'ordine del giorno.

Pubblica nell'apposita sezione del sito istituzionale – Ufficio Relazioni Sindacali, tutti i verbali delle sedute di RSU e la documentazione utile per la dovuta informativa nei confronti di tutti i dipendenti dell'ASP.

ARTICOLO 13

Revoca del coordinatore, del vicecoordinatore e dell'esecutivo.

- 1) La revoca del coordinatore può essere richiesta attraverso la presentazione di una mozione motivata di sfiducia che deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti della R.S.U.
- 2) Tale mozione è votata, previo dibattito, a scrutinio segreto e per essere approvata deve ottenere la maggioranza assoluta dei membri della R.S.U.
- 3) Analoga procedura è prevista per la revoca del vicecoordinatore, nonché per la revoca dell'esecutivo.
- 4) Qualora sia approvata una mozione di sfiducia (che può riguardare uno, più di uno o anche tutti gli organi della R.S.U. richiamati nel presente articolo) l'organo o gli organi sfiduciati sono rieletti in una successiva seduta della R.S.U., che dovrà essere convocata entro 15 gg.

ARTICOLO 14

Durata, Dimissioni, sostituzioni e decadenze dei componenti degli organismi.

- 1) I componenti della R.S.U. restano in carica, fino alla avvenuta l'elezione della nuova R.S.U. con esclusione della automatica prorogabilità.
- 2) In caso di dimissioni di uno dei consiglieri, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
- 3) Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti della R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi pena la decadenza della R.S.U. ,

Delegati

Presidente

ce

Band

Presi

Subcom

Agg. Presi

con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo la modalità previste dal regolamento.

4) Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa R.S.U e di esse va' data Comunicazione al Servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori mediante affissione all'albo delle comunicazioni e nell'apposita sezione del sito web.


5) Il componente della R.S.U. e/o dell'Esecutivo che non partecipa a 5 (cinque) sedute anche se non consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio della R.S.U. su proposta del coordinatore;

6) L'assenza giustificata e dettata da malattia, infortunio, aspettativa, maternità, comandi non superiori a 30 gg, per esigenze di servizio, permessi e ferie programmate;

7) Il componente della R.S.U. che non presti più servizio nell'Amministrazione (pensionamento, trasferimento, comando presso altre Amministrazioni etc...) "decade automaticamente" dalla carica di componente della R.S.U., così come precisa e chiarisce la Circolare esplicativa n. 3072 del 08/04/2004 dell'ARAN, e sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

ARTICOLO 15

Assemblea generale dei dipendenti



1) Per l'espletamento del mandato ricevuto, la R.S.U. considera fondamentale il costante rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori. L'informazione ed il coinvolgimento circa le decisioni si attuano prioritariamente attraverso lo strumento dell'Assemblea generale dei dipendenti. L'Assemblea generale è convocata come previsto dall'art. 7 punto h) del presente Regolamento.

2) In via ordinaria; di norma entro il 15 febbraio di ogni anno sul consuntivo delle attività della R.S.U.

3) In via straordinaria, ogni qualvolta per l'approvazione della piattaforma del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale e della relativa ratifica dell'ipotesi di accordo.


4) L'Assemblea generale è convocata altresì su richiesta motivata dal 50+1 componenti della R.S.U.

ARTICOLO 16

Norme di rinvio



1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio all' "accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale del comparto delle Pubbliche Amministrazioni" del 7 agosto 1998 e all' "accordo integrativo per il comparto del personale del servizio sanitario" Nazionale" del 16 ottobre 1998 e successive modificazioni e integrazioni.



ARTICOLO 17

Recepimento del presente Regolamento

- 1) Il presente Regolamento è esaminato e votato dall'assemblea della R.S.U. ed approvato a maggioranza dei suoi componenti.
- 2) la stessa procedura è applicata per apportare al regolamento modifiche soppressive o aggiuntive.

Giuseppe
[Signature]

Basil

S.C.B. per
[Signature]
[Signature]
[Signature]

